

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 940

del 20-5-2021

O G G E T T O

Contratto passivo con l'A.U.L.S.S. 9 Scaligera per attività di consulenza in radiologia senologica.
Rinnovo dal 1/01/2021 al 30/06/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1158

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n.125196 del 22/12/2020 l’U.L.SS. n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta all’Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera", la volontà di rinnovare per un ulteriore anno la collaborazione del personale medico di quest’ultima esperto in ambito di Radiologia Senologica (attività di diagnostica radiologica e procedure interventistiche), al fine di supportare l’U.O.C. Breast Unit di Montecchio Maggiore.

In relazione alla suddetta comunicazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, agli atti, del Direttore della Direzione Medica del Distretto Ovest e del Direttore Sanitario di questa Azienda U.L.SS.

L’Azienda U.L.SS. n. n. 9 "Scaligera" con nota prot. n. 17128 del 02/02/2021 ha espresso la propria disponibilità alla stipula dell’accordo in argomento.

Pertanto, con nota prot. n. 15441 dell’11/02/2021, la scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia, ha chiesto alla Regione Veneto l’autorizzazione per la stipula del contratto e, con nota prot. n. 18862 del 18/02/2021, la medesima ha autorizzato - ai sensi della DGRV n. 866 del 13/07/2015 - la stipula del contratto in argomento con decorrenza dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021.

L’Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera", con nota prot. n. 41797 dell’11/03/2021 ha fatto pervenire, tramite PEC, l’accordo sottoscritto ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione.

Tuttavia, nelle more dell’approvazione, la Direzione della scrivente Azienda ha rivisto la durata del rinnovo anticipandone la scadenza al 30/06/2021 per esigenze di riorganizzazione del servizio, conferendo, nel contempo, mandato per la comunicazione della variazione all’U.L.SS. interessata, e per la predisposizione degli atti conseguenti, alla scrivente Direzione Amministrativa di Ospedale.

Si evidenzia che la suddetta consulenza è quantificabile in n. 40 ore mensili da dedicare ad attività di screening mammografico (indicativamente 20 ore per una produzione di 600 letture remunerate ad € 4,50 a lettura, al netto dell’Irap e della trattenuta del 5%) e di diagnostica senologica non inclusa nello screening tra cui anche l’esecuzione di procedure interventistiche, quali ad esempio biopsie sotto guida (per ulteriori 20 ore) da suddividere in uno o due accessi settimanali al costo orario di €113,76 (comprensivo dell’IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all’azienda di appartenenza dei dirigenti ex DGR 866/2015, per una spesa annua stimata fino al 30/06/2021 in € 26.706,00= oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrano fra quelle disciplinate dall’art. 117 c. 2. lett. a) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall’art. 34 - Attività di consulenza e di consulto ex art. 58 comma 2 CCNL 08/06/2000 - del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell’attività libero professionale intramuraria.

Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di approvare il contratto in argomento alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di rinnovare il contratto per consulenza in Radiologia Senologica con l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera" per il periodo decorrente dal **01/01/2021 e fino al 30/06/2021** alle condizioni e con le modalità precisate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il costo derivante dalla stipula del contratto in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2021 – al conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 26.706,00 - oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 per un importo complessivo stimato di circa € 576,00;
- 3) di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente al perfezionamento del contratto di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
- 4) di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE CON AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA PER ATTIVITA' DI RADIOLOGIA SENOLOGICA

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA, di seguito denominata U.L.S.S. 9 Scaligera, con sede e domicilio fiscale in Verona, via Valverde 42, - Codice Fiscale e Partita IVA 02573090236 - in persona del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, Dott.ssa Flavia Dal Bosco, delegata da ultimo dal Direttore Generale dell'Azienda con deliberazione n. 4 del 01/03/2021,

E

l'AZIENDA U.L.S.S. n. 8 "BERICA, di seguito denominata anche "U.L.S.S. n. 8 Berica", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

PREMESSO CHE

- l'U.L.S.S. n. 8 Berica, con nota prot. n. 125196 del 22/12/2020, ha chiesto, all'U.L.S.S. 9 Scaligera la disponibilità ad attivare una convenzione per attività di consulenza per attività di radiologia senologica presso l'U.O.C. Brest Unit di Montecchio Maggiore, nelle more dell'autorizzazione regionale;
- con nota del 18/02/2021, prot. n. 77785 C.101, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha autorizzato, ai sensi del punto S) delle premesse della D.G.R. n. 2005 del 30/12/2019 e della D.G.R. n. 866 del 13/07/2015, l'attivazione di un rapporto convenzionale tra l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica e l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera per una consulenza in "Attività di diagnostica radiologica e procedure interventistiche"
- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'area sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 24 - Attività di consulenza

ex art. 58 comma 2 CCNL 08/06/2000 - del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione n. 114 del 28/02/2019;

- l'U.L.S.S. 9 Scaligera ha verificato la disponibilità dei dirigenti medici radiologi che svolgeranno l'attività a favore dell'U.L.S.S. n. 8 Berica, nelle forme previste dalla D.G.R.V. n. 866/2015.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.S.S. 9, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo garantisce all'U.L.S.S. n. 8 Berica la consulenza per l'attuazione di attività di radiologia senologica: attività di diagnostica radiologica e procedure interventistiche (letture nell'ambito dello screening mammografico e attività di diagnostica non inclusa nello screening).

Articolo 2 – Obblighzioni dell'U.L.S.S. 9 Scaligera

L'attività oggetto di convenzione è effettuata dal personale medico radiologo in servizio presso l'U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Legnago, al di fuori del proprio orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio, presso l'U.O.C. di Brest Unit di Montecchio Maggiore.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione prevede un impegno quantificabile in n. 40 ore mensili da dedicare ad attività di screening mammografico (indicativamente n. 20 ore per una produzione di n. 600 letture) e ad attività di diagnostica senologica non inclusa nello screening, tra cui anche l'esecuzione di procedure interventistiche quali ad esempio biopsie sottoguida, per ulteriori n. 20 ore, da suddividere

in uno o due accessi settimanali.

Gli accessi dei dirigenti medici radiologi dovranno essere programmati in accordo con la Direzione Medica dell'Ospedale di Legnago, tenuto conto che l'attività di consulenza non potrà comportare un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali, comprese le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive art. 115 comma 2 del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019 (ex art. 55 C.C.N.L. dell'8/6/2000), per non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si riserva la facoltà di verificare periodicamente la compatibilità dell'attività in convenzione svolta dai propri dipendenti con gli impegni derivanti dalla prioritaria attività istituzionale e di adottare i necessari correttivi.

Articolo 4 – Aspetti economici

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica per le attività di consulenza di diagnostica senologica corrisponderà un compenso determinato su base oraria pari a Euro 113,50, comprensivo dell'IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all'Azienda di appartenenza dei consulenti, oltre al rimborso spese di viaggio sostenute il cui importo forfettario è quantificato in Euro 0,16/km, nel mentre per le letture nell'ambito dello screening mammografico dovrà corrispondere Euro 4,50 a lettura, al netto dell'IRAP e della trattenuta del 5%, oltre alle spese di viaggio.

Sui compensi l'U.L.S.S. n. 8 Berica non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.S.S. 9 Scaligera in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun dirigente medico radiologo interessato.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.S.S. n. 8 Berica, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.S.S. 9

Scaligera il riepilogo degli accessi effettuati, con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del dirigente medico radiologo nonché i chilometri percorsi, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, controfirmato dal Direttore dell'U.O.C. richiedente e dal Direttore Medico Ospedaliero dell'U.L.S.S. n. 8 Berica.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.S.S. n. 8 Berica provvede all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.S.S. 9 Scaligera, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.S.S. n. 8 Berica, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività convenzionata, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite all'art. 24 del vigente Regolamento dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.S.S. 9 Scaligera garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai propri dipendenti che svolgono l'attività in convenzione presso l'U.L.S.S. n. 8 Berica.

L'U.L.S.S. n.8 Berica, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde ex art. 1228 e 2232 c.c. degli eventuali danni derivanti da responsabilità civile verso terzi per fatti o atti connessi all'espletamento dell'attività di consulenza, salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave da parte del singolo consulente.

L'U.L.S.S. n. 8 Berica garantisce idonea copertura assicurativa ai dirigenti sanitari radiologi dell'U.L.S.S. 9 Scaligera conformemente alla D.G.R.V. 573/200 e s.m.i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'U.L.S.S. n. 8 Berica, è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del

personale di cui si avvale nell'esecuzione dell'attività oggetto di convenzione.

L'U.L.S.S. 9 Scaligera resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.S.S. n. 8 Berica ed il paziente e comunque verrà tenuta dalla stessa manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.S.S. n. 8 Berica dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della presente convenzione è prevista la comunicazione di dati personali e sensibili di pazienti dell'U.L.S.S. n. 8 Berica.

La presente convenzione è sottoposta al rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati relativi alle prestazioni oggetto di convenzione è l'U.L.S.S. 8 Berica.

Con separato atto, l'U.L.S.S. n. 8 Berica provvederà, ex art. 28 Regolamento UE 2016/679, a nominare l'U.L.S.S. n. 9 Scaligera Responsabile esterno al trattamento dei dati e a impartire tutte le necessarie istruzioni operative per il trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 32 del sopra citato GDPR.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

Articolo 10 – Codice Comportamento

I dirigenti medici radiologi dell'U.L.S.S. 9 Scaligera nello svolgimento dell'attività prevista

dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti all'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato dall'U.L.S.S. n. 8 Berica, con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Verona.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 8 Berica, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge

241/1990 introdotto dall'art. 6 del DL 179/2012, convertito in Legge 221/2012.

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona li _____

per l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera ”

Il Direttore

U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale

Dott.ssa Flavia Dal Bosco

per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica”

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
